



IL TRIBUNALE DI CROTONE Sezione civile – Procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| - dott. Emmanuele AGOSTINI | Presidente rel. |
| - dott.ssa Alessandra ANGIULI | Giudice |
| - dott. Davide RIZZUTI | Giudice |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- **vista** l'istanza depositata dalla proponente in data 19.2.2018 con cui è stato richiesto che il Tribunale pronunci "nulla osta" al pagamento dei compensi professionali relativi all'*advisor* del piano, all'attestatore, agli avvocati per i giudizi in corso, ai consulenti ed ai liquidatori;
- **rilevato** che, in dettaglio, nell'istanza si chiede il pagamento di:
 - 1) Parcella n. 02 del 13.02.2018 del Dott. Fausto Riganello, Dottore Commercialista sottoscrittore dell'attestazione del Piano, a saldo del mandato conferitogli per netti €13.360,00;
 - 2) Avviso di parcella n. 03 del 5 febbraio 2018 dell'Arch. Nicola Laratta per complessivi €1.250,00 per la redazione della Relazione e Petrizia immobiliare giurata sulle UI site in Crotona , Foglio 45, p.lle 4405 e 4406 allegata alla Proposta di Concordato;
 - 3) Avviso di parcella dell'Avv. Paolo Borrelli sottoscrittore del Piano, a saldo del mandato conferitogli per netti €18.436,00;
 - 4) Avviso di parcella dell'Avv. Elio Manica relativo alle spese per la causa promossa da Afrodite contro Impresa Arcuri s.r.l. per netti €3.974,54 (prevista come adempimento del piano di CP);



5) Fattura n. 2/2018 del 11.02.2018 emessa da Cross Legal Consulting s.r.l., *advisor* per tutta la consulenza legale di Afrodite al mese di luglio 2017 come da contratto, per il periodo dal 11.01 al 11.02.2018;

6) Competenze (pari ad Euro 2.500,00 per ciascun liquidatore) del Collegio di Liquidazione nominato dall'assemblea di scioglimento e liquidazione fino alla data di omologazione auspicata del C.P.;

- **atteso** che sulla ridetta istanza è stato acquisito dettagliato parere del Commissario giudiziale dott. Fernando Caldiero, compiutamente reso con atti depositati in data 28.2.2018 e 6.3.2018;
- **lette** le ulteriori note depositate dai liquidatori della ricorrente il 7.3.2018;
- **udito** in Camera di consiglio il G.D.;
- **considerato** che, concordandosi con le valutazioni del Commissario giudiziale, alla luce della nota della ricorrente del 7.3.2018, i crediti per il cui pagamento si chiede il rilascio del *nulla osta* del Tribunale, devono ritenersi prededucibili ai sensi del co. 2 dell'art. 111 L.F., così come interpretata dalla più recente giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 24791/2016, Cass. 280/2017), costituendo "*normalmente atti di ordinaria amministrazione le operazioni richieste dalla legge e ragionevolmente proprie di una prassi attinente al corredo obbligatorio della domanda di apertura della procedura concorsuale, competendo all'organo concorsuale che ne invochi l'eccedenarietà rispetto a tale scopo dimostrarne la superfluità, oltre che l'intento frodatorio*", circostanza che allo stato non consta,

P.Q.M.

dispone che "nulla osta" ai pagamenti di cui all'istanza del 19.2.2018

Onera la cancelleria fallimentare della comunicazione del presente provvedimento alla ricorrente e al Commissario giudiziale

Così deciso nella Camera di consiglio del Tribunale di Crotona, addì 5 aprile 2018

Il Presidente rel.

Dott. Emmanuele Agostini

